



Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario

Domenico Bitonti

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia



Argomenti

- Il ravvedimento operoso
- L'adesione al PVC ed agli inviti al contraddittorio
- L'accertamento con adesione
- L'acquiescenza
- La definizione delle sanzioni irrogate
- La conciliazione giudiziale
- Il reclamo e la mediazione



L. 23 dicembre 2014, n. 190
(Legge di stabilità 2015)

Il Fisco “cambia verso”



IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le modifiche all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997:

- Nuova rimodulazione delle sanzioni
- Ampliamento dei limiti temporali*
- Eliminazione del limite oggettivo rappresentato dall'inizio di accessi, verifiche o altre attività di controllo*

* per i soli tributi amministrati dall'AdE

Ipotesi di ravvedimento ex art. 13 cit.

Ante riforma

Dopo riforma

Let. a): Regolarizzazione entro 30 gg. dal mancato pagamento di tributi o acconti

1/10 del minimo

1/10 del minimo

Let. a-bis): Regolarizzazione di errori od omissioni entro 90 gg dal termine per la presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 gg dall'errore/omissione

1/9 del minimo

Let. b): Regolarizzazione di errori od omissioni entro il termine della dichiarazione dell'anno in cui si è commessa la violazione o 1 anno dall'errore/omissione

1/8 del minimo

1/8 del minimo

Let. b-bis): Regolarizzazione di errori od omissioni entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui si è commessa la violazione, ovvero entro 2 anni dall'errore/omissione
(Solo tributi AdE)

1/7 del minimo

Let. b-ter): Regolarizzazione di errori/omissioni oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui si è commessa la violazione, ovvero oltre 2 anni dall'errore/omissione
(Solo tributi AdE)

1/6 del minimo

Let. b-quater): Regolarizzazione di errori od omissioni dopo la notifica del PVC salve le eccezioni per violazioni documentali ex art. 6, c. 3, o 11, c. 5 DLgs 471/97 **(Solo tributi AdE)**

1/5 del minimo

Let. c): invio della dichiarazione entro 90 gg. dal termine

1/10 del minimo

1/10 del minimo



ADESIONE AL PVC

Art. 5-bis, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

Strumento deflattivo che si basa sull'**adesione integrale al contenuto di PVC** che consentono l'emissione di accertamenti parziali in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.

RIDUZIONE DELLE SANZIONI AD 1/6



Modalità di adesione al PVC

Entro 30 gg. dalla ricezione del PVC, "comunicazione" al competente ufficio e all'organo che ha redatto il verbale



Entro 60 gg. dalla presentazione della comunicazione di adesione, il competente ufficio accertatore notifica il c.d. ATTO DI DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO



Entro 20 gg. dalla ricezione dell'atto di definizione, occorre procedere al versamento integrale o della prima di 8 rate trimestrali (12 per importi superiori a 51.645,69)



ADESIONE AL CONTENUTO DELL'INVITO A COMPARIRE

Art. 5 e art. 11 D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

Strumento deflattivo che consente di prestare adesione integrale **al contenuto dell'invito al contraddittorio.**

RIDUZIONE DELLE SANZIONI AD 1/6



Modalità di adesione all'invito

L'Ufficio invia l'invito al contraddittorio tramite raccomandata

almeno 45 gg prima

Il contribuente versa gli importi richiesti (o la prima rata) **e**
comunica la propria adesione all'invito

almeno 15 gg prima


data fissata per il contraddittorio



Le abrogazioni contenute nella L. 190/2014

A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogati:

- l'art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/97 (adesione al PVC)
- l'art. 5, comma 1-bis, e l'art. 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/97 (adesione agli inviti al contraddittorio)



Ai sensi del comma 638 dell'art. 1 della L. n. 190/2014, le norme citate continuano ad applicarsi per tutti gli inviti al contraddittorio e PVC notificati entro il 31.12.2015



Differenze tra adesione al PVC e ravvedimento su PVC

	Adesione	Ravvedimento
Definizione rilievi	INTEGRALE	SELETTIVA
Sanzioni	1/6	1/5
Rateizzazione	SI	NO
Interessi	PER RITARDATO PAGAMENTO (3,5%)	LEGALI (0,5%)



L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 e ss. D.Lgs. n. 218/97

Strumento deflattivo che consente di individuare una soluzione impositiva convergente tra Fisco e contribuente, attraverso l'instaurazione di un contraddittorio

RIDUZIONE DELLE SANZIONI AD 1/3



Contraddittorio

Consente al contribuente di esporre e documentare i fatti e le circostanze non considerate dall'ufficio e idonee a contrastarne o limitarne le pretese



POSSIBILI CONCLUSIONI:

- atto di adesione sottoscritto dalle parti
- archiviazione
- mancato accordo



Nel caso di accordo

L'accordo si perfeziona con il versamento entro 20 gg. dalla redazione dell'atto di adesione delle somme richieste o della prima rata con F24



Entro 10 gg. il contribuente deve presentare copia dell'F24



L'ACQUIESCENZA

Art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

Strumento che implica la tacita accettazione della pretesa erariale e la rinuncia all'impugnazione

RIDUZIONE DELLE SANZIONI AD 1/3

Dal 1° gennaio 2015 (applicabile agli atti post 1° gennaio 2016) è abrogato il comma 2-bis che prevedeva l'ulteriore riduzione della metà delle sanzioni per gli atti non preceduti da inviti al contraddittorio o PVC definibili



LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI

**Art. 16, c. 3 e art. 17, c. 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472**

Strumento deflattivo delle sole sanzioni mediante il versamento entro i termini per impugnare di $1/3$ delle somme irrogate, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 48 del D.Lgs. n. 546/92

E' uno strumento deflattivo delle liti tributarie "pendenti", escluse quelle rientranti nell'art. 17-bis, da effettuarsi non oltre l'udienza di primo grado.

RIDUZIONE DELLE SANZIONI AL 40%




CONCILIAZIONE: TIPI e PROCEDIMENTO

PRE-FISSAZIONE DELL'UDIENZA (art. 48, c. 5)	Deposito della proposta di conciliazione in CTP	Decreto di estinzione del giudizio da parte del Presidente di sezione	Versamento entro 20 gg. dalla comunicazione del decreto	
POST-FISSAZIONE DELL'UDIENZA (art. 48, c. 5)	Deposito della proposta di conciliazione in CTP	Se la parte non ha effettuato il versamento, la CTP rinvia a data fissa per verificare la regolarità	Versamento entro 20 gg. dalla comunicazione dell'avviso di trattazione	Sentenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
IN UDIENZA (art. 48, c. 3)	Redazione del verbale in udienza	Versamento entro 20 gg. dalla redazione del verbale	Sentenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere	



IL PERFEZIONAMENTO DELLA CONCILIAZIONE



Versamento – entro 20gg dalla comunicazione del decreto di estinzione/avviso di trattazione/redazione del processo verbale – dell'intero importo dovuto o della prima rata.

Nel caso di mancato pagamento?

Mancato pagamento degli importi o della prima rata



La conciliazione **non** si perfeziona.
La controversia prosegue

Mancato pagamento delle rate successive alla prima



La conciliazione è già **perfezionata**.
L'ufficio iscrive a ruolo le somme residue con sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471/97 applicata in misura doppia



II RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92

Procedimento amministrativo para-processuale previsto a pena di improcedibilità volto a tentare una definizione bonaria della controversia prima dell'instaurazione del processo

RIDUZIONE DELLE SANZIONI AL 40%



L'ambito di applicazione

atti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 emessi dall'Agenzia delle Entrate (e dagli Uffici Provinciali-Territorio) di valore non superiore a 20.000 euro.




Sono escluse le controversie concernenti il recupero di aiuti di Stato illegittimi



Il procedimento

Ricorso contenente istanza di reclamo/mediazione
notificato all'Ufficio impositore



Effetti

- sospensione del termine per costituirsi in giudizio per 90 gg.
- sospensione dell'esecuzione della riscossione per 90 gg.
- avvio della gestione della mediazione da parte dell'Ufficio che deve concludersi entro 90 gg.



Esito della mediazione

- **Diniego** (improponibilità, inammissibilità, infondatezza nel merito)
- **Accoglimento** totale o parziale del diniego
- **Proposta di mediazione** (si perfeziona dopo l'accettazione della parte e il versamento degli importi dovuti o della prima rata – con applicazione delle sanzioni al 40% - entro 20 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo)



INDICE DI MEDIAZIONE - Settore Entrate

Anno 2014

Direzione	Istanze notificate dal 03/10/2013 al 02/10/2014 ¹ (A)	Ricorsi depositati in CTP ² (B)	Indice di mediazione (C) (A-B)/A
ABRUZZO	2.192	840	61,7%
BASILICATA	1.141	646	43,4%
BOLZANO (D.P.)	213	106	50,2%
CALABRIA	4.327	2.530	41,5%
CAMPANIA	12.363	5.560	55,0%
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA	39	17	56,4%
EMILIA ROMAGNA	5.291	2.268	57,1%
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.715	891	48,0%
LAZIO	9.756	4.298	55,9%
LIGURIA	3.110	1.394	55,2%
LOMBARDIA	12.217	5.362	56,1%
MARCHE	2.635	1.376	47,8%
MOLISE	945	507	46,3%
PIEMONTE	3.922	1.911	51,3%
PUGLIA	6.361	3.605	43,3%
SARDEGNA	1.827	799	56,3%
SICILIA	18.816	7.623	59,5%
TOSCANA	4.746	2.048	56,8%
TRENTO (D.P.)	311	100	67,8%
UMBRIA	1.365	641	53,0%
VALLE D AOSTA	132	50	62,1%
VENETO	4.461	2.592	41,9%
Totale:	97.885	45.164	53,9%

¹ Escluse le istanze improponibili o inammissibili

² Ricorsi acquisiti in *iter* e risultanti da banca dati commissioni tributarie



**RICORSI PRESENTATI DISTINTI PER ORGANO GIURISDIZIONALE
(CTP, CTR e CASSAZIONE) - Settore Entrate**

Organo Giurisdizionale	2011: ante mediazione	2013		2014		CONFRONTO 2013/2014		CTP 2014: RIDUZIONE RISPETTO AL 2011
	numero ricorsi	Numero ricorsi	Importo contestato	Numero ricorsi	Importo contestato	% variazione	% variazione	
CTP	171.422	101.089	32.055.105.146	90.016	24.449.523.759	-11,0%	-23,7%	-47,5%
CTR		39.896	18.785.614.515	40.007	16.213.302.157	0,3%	-13,7%	
CASSAZIONE		8.392	7.602.354.596	8.919	10.905.081.732	6,3%	43,4%	
TOTALE		149.377	58.443.074.258	138.942	51.567.907.647	-7,0%	-11,8%	